

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER L' ATTIVITÀ ISPETTIVA

Oggetto: Quesito Cassa Edile C.E.N.A.I.

Con riferimento alla nota del 16 gennaio 2006 trasmessa da codesta Cassa, con la quale vengono formulati alcuni quesiti in ordine alla legittimazione al rilascio dei documenti di regolarità contributiva, si rappresenta quanto segue.

Sotto l'aspetto meramente procedimentale si rileva, in primo luogo, che la nota sopraccitata contiene un'istanza di interpello che però non può seguire l'iter previsto per tale istituto in quanto i presupposti dell'interpello sono la generalità e astrattezza della questione prospettata, che non deve vertere su questioni di carattere particolare quali quelle avanzate da codesta Cassa.

Venendo però al merito della questione, considerata la rilevanza delle problematiche rappresentate, è necessario fornire alcuni elementi chiarificatori.

In ordine alla legittimazione di codesta Cassa al rilascio dei documenti di regolarità contributiva, è pendente un giudizio di merito innanzi al TAR del Lazio e pertanto questa Amministrazione non ritiene opportuno riformulare osservazione nel merito complessivo della questione, osservazioni già avanzate nella nota di risposta oggetto di impugnazione giudiziale.

Quanto però ai quesiti formulati con la nota del 16 gennaio 2006, anche sulla base del pronunciamento del TAR del Lazio del 19 dicembre 2005, va evidenziato che, nelle more del pronunciamento di merito dello stesso Tribunale, **la C.E.N.A.I. può continuare a rilasciare l'ordinaria certificazione di regolarità contributiva nei confronti dei propri aderenti.**

L'INPS e l'INAIL da parte loro sono tenute, ove sussistono i presupposti di regolarità contributiva nei propri confronti, a rilasciare agli iscritti alla C.E.N.A.I. una certificazione di regolarità e correttezza contributiva.

Ciò premesso, sempre nelle more del pronunciamento di merito del TAR, **il certificato rilasciato dalla C.E.N.A.I., unitamente a quello rilasciato per la stessa impresa da INPS e INAIL, hanno chiaramente pari valore e rilevanza del DURC**, in quanto non va dimenticato che quest'ultimo documento non è altro che la sintesi delle tre certificazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle Casse Edili e dagli Istituti previdenziali e assicuratori.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mario Notaro)

Roma, Prot. 25/0000320 del 16/01/2006

 [Originale della risposta del Ministero in formato PDF](#) 